Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Lunedì, 13 marzo 1933 - Anno XI** — **Numero 60**

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì 20 marzo 1933-XI, alle ore 16 . . . . . Pag. 1030

1932

LEGGE 29 dicembre 1932, n. **2049**.
Modificazione all'art. 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto industriale di Livorno . . . . . Pag. 1030

1933

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1933, n. **131**.
Aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane. Pag. 1031

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. **132**.
Erezione in ente morale del Lascito « Vittorio Tadini » a favore della Cattedra ambulante di agricoltura di Piacenza. Pag. 1031

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1933.
Approvazione del modulo del certificato di credito per l'esecuzione coattiva di operazioni di Borsa su titoli e valute. Pag. 1031

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1933.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma (ex provincia di Caserta) . . . Pag. 1033

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1933.
Norme per il rilascio del certificato di radioascoltatore per il servizio sulla sicurezza della vita umana in mare . Pag. 1034

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1933.
Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'aeroporto terrestre e all'idroscalo di Milano . . . Pag. 1035

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1933.
Costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Modena. Pag. 1035

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1933.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere all'importazione in esenzione da dazio durante il primo semestre dell'anno 1933 . . . . . Pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1933.
Percentuale di grano nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per uso alimentari . . . . . Pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1933.
Provvedimenti a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di prodotti ortofrutticoli appoggiati ai Magazzini generali di Padova e al Centro ortofrutticolo di Milano . . . Pag. 1037

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1037

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Preavviso concernente l'estrazione dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali delle vecchie serie 6ª, 7ª e 8ª creati in forza della legge 6 luglio 1921, n. 615, e del R. decreto 23 marzo 1923, n. 583 . . . . Pag. 1041
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1041
Banca d'Italia: Situazione al 20 febbraio 1933-XI. . Pag. 1042
Ministero degli affari esteri: Domanda di svincolo della cauzione di patente di vettore di emigranti costituita dalla « Compania Trasatlantica » di Barcellona e determinazione Ministeriale . . . . Pag. 1044

CONCORSI

Ministero dell'interno: Rinvio delle prove scritte del concorso bandito per 12 posti di aiutante aggiunto negli Archivi di Stato . . . . Pag. 1044

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVIII - SESSIONE 1929-33

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 20 marzo 1933-XI, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva le convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba (1408).
2. Conversione in legge del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione (1427);
3. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea (1477);
4. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 (1478);
5. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 (1479);
6. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di L. 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica (1480);
7. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del R. decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste (1482);
8. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro (1483);
9. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale (1484);
10. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali (1486);
11. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 (1487);
12. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia (1490);
13. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di L. 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale (1493);
14. Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, nn. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1512);
15. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1515).

(804)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 2049.
Modificazione all'art. 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto industriale di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1929, numero 1012, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e

la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto industriale di Livorno, costituita con atto notar Conti 15 marzo 1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Livorno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1933, n. 131.

Aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci provenienti dalle Colonie italiane, in relazione allo sviluppo agricolo delle Colonie stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797, e successive aggiunte e modificazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Dazio di entrata	Quantitativo annuale da ammettere a trattamento di favore
24	Uova di pollame	Esente dal 1º novembre al 31 maggio	Quintali 1.000
ex 117-l	Semi oleosi: di lentisco	Esente	Id. 50.000

Art. 2.

I prodotti sopradescritti, per godere della speciale agevolazione, dovranno essere accompagnati dal certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità coloniali.

Art. 3.

Per l'anno 1933 i quantitativi da ammettere a trattamento di favore saranno quelli stessi stabiliti nell'art. 1 del presente Regio decreto-legge.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 132.

Erezione in ente morale del Lascito « Vittorio Tadini » a favore della Cattedra ambulante di agricoltura di Piacenza.

N. 132. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene eretto in ente morale il lascito disposto, a favore della Cattedra ambulante di agricoltura di Piacenza, dal sig. Vittorio Tadini, con la denominazione « Azienda agraria sperimentale Vittorio Tadini » avente sede in Podenzano, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1933.

Approvazione del modulo del certificato di credito per l'esecuzione coattiva di operazioni di Borsa su titoli e valute.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse e relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, ed il decreto Ministeriale in data 27 stesso mese per l'applicazione del detto Regio decreto-legge;

Decreta:

È approvato l'unito modulo del certificato di credito risultante da esecuzione coattiva di operazioni di Borsa, su titoli e valute.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(642)

Borsa Valori di . . . .

Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio

CERTIFICATO DI CREDITO

Art. 12 R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, e R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607; decreto Ministeriale 27 dicembre 1932-XI; art. 45, 46 legge 20 marzo 1913, n. 272, e art. 17, 41 e 92 del Regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Il Comitato direttivo degli Agenti di Cambio, della Borsa Valori di . . . .

sulla istanza in data . . . .
presentata da (1) . . . .
. . . .
domiciliato a . . . .

CONTRO

(1) . . . .
. . . .
domiciliato a . . . .

RITENUTO

a) che . . . .
ha concluso con . . . .
i contratti di borsa specificati nella istanza suddetta, come risulta dai fissati bollati e dai documenti allegati alla istanza e conservati in atti dal Comitato;

b) che i contratti non furono regolarmente eseguiti, ...
. . . .

c) che procedutosi da parte di esso Comitato direttivo agli adempimenti demandategli dalle leggi e dai regolamenti in vigore, è stata accertata a favore di . . . .
. . . .

(1) Cognome, nome, paternità, ditta o ragione sociale, professione.

verso . . . .
. . . .
l'esistenza di un credito di L. (2) . . . .
. . . .
fino ad ora pagato;

RILASCIA

per tutti gli effetti di legge il presente

CERTIFICATO DI CREDITO

a favore di . . . .
. . . .
contro . . . .
. . . .
per la somma di L. (2) . . . .
. . . .
comprese le spese del presente atto in L. (2) . . . .
. . . .
. . . .
Allegato (3) N. . . . . foglietti bollati vistati dal sottoscritto.

. . ., li . . . .

Il Segretario — Timbro del Comitato — *Il Presidente*

Visto per la legalizzazione della firma del Presidente del Comitato direttivo degli Agenti di cambio.

Il Presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa

(2) In cifra e lettere.
(3) Nel caso di liquidazioni effettuate dal Comitato.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1933.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma (ex provincia di Caserta).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta, approvato con R. decreto 9 dicembre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 18844;

Ritenuto che, in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, contenente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, parte del territorio della ex provincia di Caserta è stato assegnato alla provincia di Roma;

Visto lo schema del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma, compilato dall'ufficio del Genio civile di Caserta;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del 4° elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Roma;

b) l'inserzione completa del presente decreto ed annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà produrre osservazione anche l'Amministrazione provinciale di Roma;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Di Crollalanza.

4° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Lago S. Puoto	Lago Lungo	Fondi e Sperlonga	Tutto lo specchio di acqua.
2	Canale di comunicazione tra il Lago Lungo ed il Lago S. Puoto	Lago Lungo	Fondi e Sperlonga	Dallo sbocco all'origine.
3	Lago Lungo	Mare Tirreno	Fondi e Sperlonga	Tutto lo specchio di acqua.
4	Emissario del Lago Lungo	Mare Tirreno	Fondi e Sperlonga	Dall'origine alla foce.
5	Sorgenti Mazzocolo o sorgenti Formia	Mare Tirreno	Formia	Dallo sbocco alle sorgenti queste comprese.
6	Sorgente e Fosso Capo d'acqua	Mare Tirreno	Minturno e Spigno Saturnia	Dagli sbocchi alle sorgenti queste comprese.
7	Sorgente Trozzi	Canale Vetere	Fondi	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa.

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*:
Di Crollalanza.

(437)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1933.
Norme per il rilascio del certificato di radioascoltatore per il servizio sulla sicurezza della vita umana in mare.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 marzo 1932, n. 718, che approva la convenzione per la sicurezza della vita umana in mare stipulata a Londra il 31 maggio 1929;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, contenente nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione suddetta;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2863, che approva la Convenzione radiotelegrafica ed annessi regolamenti firmati a Washington il 25 novembre 1927;

Considerato che in base all'art. 29 della suddetta Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare vengono istituiti per il servizio d'ascolto di soccorso i radioascoltatori;

Considerata la necessità di stabilire le norme per il rilascio dei certificati di radioascoltatore, previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853;

Decreta:

Art. 1.

Le navi mercantili munite obbligatoriamente d'impianto radiotelegrafico possono avvalersi per l'esecuzione dell'ascolto di soccorso previsto dalla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, in aggiunta all'operatore radiotelegrafista prescritto dalla Convenzione medesima, anche di uno o più « radioascoltatori brevettati » che siano in possesso di regolare certificato internazionale rilasciato dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Art. 2.

Il certificato di radioascoltatore contemplato dall'articolo precedente verrà conferito ai soli cittadini italiani iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria, che siano risultati idonei ad ottenerlo in base a prove pratiche, che saranno tenute presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale telegrafica e telefonica) di Roma, od in apposite sedi marittime da designarsi volta per volta dal Ministero delle comunicazioni.

Le domande degli aspiranti dovranno essere indirizzate al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Divisione radio, il quale, stabilita per ciascuna sede la data degli esami, darà di ciò tempestivo avviso agli interessati.

Le domande stesse dovranno poi essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale dovrà risultare che il candidato abbia età non inferiore a 18 e non superiore ai 40 anni;

b) titolo di studio, che in ogni caso non dovrà essere inferiore alla licenza elementare;

c) certificato di intatta penalità, rilasciato in data non anteriore di due mesi a quella della sua presentazione;

d) certificato di buona condotta;

e) due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato (nome, cognome e paternità) ed una con la legalizzazione della competente autorità;

f) estratto di matricola della gente di mare.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in carta legale e debitamente vidimati.

Art. 3.

Le prove di cui al precedente articolo 2 dovranno servire ad accertare che il candidato sia capace:

a) di ricevere e di comprendere i segnali di allarme, di soccorso, di urgenza e di sicurezza, quando detti segnali sono trasmessi in mezzo a serie di altri segnali;

b) di assicurare il ricevimento uditivo corretto di gruppi di codice (riunione di lettere, di cifre e di segni di interpunzione) alla velocità di almeno 16 gruppi per minuto primo. Ogni gruppo di codice deve comprendere 5 caratteri, ciascuna cifra o segno di interpunzione contando per 2 caratteri;

c) di regolare i ricevitori impiegati nelle stazioni radiotelegrafiche delle navi.

I candidati dichiarati idonei conseguiranno un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato *A*.

A coloro che saranno riprovati è concesso di ripetere l'esame solo per due volte.

Art. 4.

I radioascoltatori brevettati che durante un periodo di tre anni consecutivi, sia dalla data del brevetto, sia in seguito, non abbiano prestato servizio di ascolto su navi mercantili, non potranno essere nuovamente adibiti a tale servizio se non dopo avere ripetuto con esito favorevole una prova pratica di ricezione, con le modalità del suddetto articolo 3.

Dell'esito di tali prove sarà fatta menzione nel certificato di radioascoltatore.

Art. 5.

Le Commissioni esaminatrici saranno costituite da un funzionario del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) che ne assumerà la presidenza, e da altri membri specializzati in radiotelegrafia da designarsi volta per volta.

Art. 6.

I certificati internazionali di abilitazione a disimpegnare il servizio di radioascoltatore sulle navi mercantili saranno rilasciati per il tramite del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni, Sezione postale telegrafica e telefonica, presso il quale sarà istituito e mantenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con l'indicazione delle date delle prove sostenute da ciascuno e del risultato relativo.

Inoltre l'Istituto stesso dovrà conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata col timbro a secco dell'Istituto medesimo.

Art. 7.

In caso di smarrimento del certificato di abilitazione contemplato dal presente decreto, l'interessato che ne desideri la rinnovazione dovrà rivolgerne motivata istanza al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) corredando l'istanza stessa delle due fotografie di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 e di un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti, debitamente legalizzato, che attesti la perdita del certificato originale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO *A*.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

R. ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE COMUNICAZIONI

SEZIONE P.T.T.

Certificato di radioascoltatore
ai fini della sicurezza della vita umana in mare.

Visto che il signor . . . .
ha superato le prove tenute il . . . .
presso . . . .
dimostrando di essere idoneo a ricevere i segnali telegrafici con una velocità di . . . parole al minuto, nonchè di possedere tutti gli altri requisiti prescritti, viene al medesimo conferito il certificato internazionale di

RADIOASCOLTATORE

da valere per il disimpegno delle mansioni contemplate dalle vigenti disposizioni internazionali sulla sicurezza della vita umana in mare.

Al titolare del presente certificato è fatto obbligo di mantenere e assicurare il segreto delle comunicazioni.

Roma, li . . . . 193 . .

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

. . . .
(Membro) (Membro)

. . . .
(Presidente)

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

(728)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1933.
Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'aeroporto terrestre e all'idroscalo di Milano.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna, lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico della legge sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nelle zone circoscritte da una linea parallela a quella che definisce i limiti dell'aeroporto terrestre e dell'idroscalo di Milano, e distante da questa un chilometro come è stabilito nella zona tinteggiata in giallo e contornata da una linea rossa, segnata nella planimetria allegata.

Art. 2.

Nel terreno denominato Zona industriale del porto fluviale di Milano, situato a sud-ovest dell'aeroporto terrestre, le servitù aeronautiche vengono così stabilite:

Sono consentite costruzioni di carattere industriale, a condizione che esse non superino la massima altezza come appresso specificato:

a) nella zona tinteggiata in giallo, compresa fra il confine ovest dell'aeroporto terrestre e fino ad una linea parallela al canale di alimentazione del bacino portuale, e distante m. 250 dalla sponda est di esso, l'altezza di dette costruzioni non deve superare quella prevista nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630;

b) nella parte di zona tinteggiata in verde, compresa tra la suddetta linea e il canale, il limite di altezza delle costruzioni varierà tra un massimo di m. 15 se esse saranno eseguite lungo il canale e si ridurrà gradualmente fino ad un minimo di m. 10 se esse saranno eseguite lungo la linea di cui sopra;

c) nella parte di zona tinteggiata in rosa compresa tra la sponda ovest del canale e per una striscia della larghezza di m. 250, l'unico vincolo da rispettare sarà quello dell'elevazione massima delle costruzioni, che se si eseguiscono lungo la linea esterna della zona stessa non potranno superare i m. 25. Tale altezza si ridurrà gradualmente nei confronti delle costruzioni che verranno eseguite nelle zone di cui trattasi fino a discendere a m. 15 lungo la sponda del canale.

Per l'esecuzione delle opere comprese nelle zone *b*) e *c*) suindicate non è necessario il preventivo assenso del Ministero dell'aeronautica, al quale, tuttavia, dovranno essere trasmessi i progetti delle eventuali costruzioni di carattere industriale per il relativo controllo.

Art. 3.

La limitazione delle zone stabilite dagli articoli precedenti e la tutela dei vincoli imposti con gli articoli stessi sono demandate alla Direzione territoriale del demanio della I Zona aerea territoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

(788)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1933.
Costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, che reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi;

Preso atto della esplicita richiesta avanzata dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Modena, con nota 19 gennaio u. s., n. 6139, per la costituzione del Con-

sorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura in quella Provincia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori che ha sentito in merito l'avviso del Consorzio nazionale canapicoltori e dei dirigenti della Organizzazione provinciale rappresentante i canapicoltori di detta Provincia;

Tenuto conto che per far fronte all'attuale periodo di grave disagio che attraversa la canapicoltura, occorre escogitare mezzi atti a migliorare ed incrementare la produzione ed il consumo dei prodotti della canapa;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, il Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Modena, avente per scopo:

a) di ripristinare le migliori norme di coltivazione della canapa, specialmente a mezzo della scelta del seme;

b) di organizzare la lotta contro le malattie della canapa;

c) di disciplinare la produzione di detta pianta, proporzionandola alla richiesta del consumo, utilizzando i terreni e le zone più adatte;

d) di escogitare mezzi atti ad assicurare una giusta valorizzazione dei prodotti della canapa;

e) di promuovere, oltre al progresso tecnico ed economico della coltura e dei processi di macerazione della fibra, iniziative atte a valorizzare il seme e i prodotti da questo derivati, nonchè di destinare, in relazione alla possibilità ordinaria del bilancio consorziale, i fondi raccolti al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo.

Art. 2.

È fatto obbligo agli agricoltori, coltivatori di canapa, di denunziare al Consorzio il quantitativo di canapa e di semi prodotti nel raccolto dell'annata.

Art. 3.

La contribuzione annua da corrispondersi dai singoli consorziati non potrà essere superiore ad una lira per quintale di fibra e per quintale di semi prodotti.

Art. 4.

Nelle zone dove esistono, a parere del Consorzio, i magazzini adatti per l'ammassamento della canapa e del seme, è fatto obbligo agli agricoltori di portare il loro prodotto al magazzino di ammassamento.

Art. 5.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il sig. dott. Borsari Alberto, residente in Castelfranco (Modena), che presterà la propria opera gratuitamente.

Art. 6.

Con apposito regolamento interno, da compilarsi dal Consorzio e da sottoporre, per l'approvazione, all'esame del Ministero, verranno stabilite le norme relative al funzionamento del Consorzio, al personale, all'uso dei fondi disponibili, e agli altri provvedimenti che possono concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Il prefetto della provincia di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(690)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1933.

Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere all'importazione in esenzione da dazio durante il primo semestre dell'anno 1933.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto Regio decreto-legge di ammettere alla importazione nel Regno al regime doganale precedentemente in vigore i prodotti considerati nel decreto stesso per i quantitativi che si rendessero indispensabili per il consumo interno, è consentita, per il primo semestre 1933, la importazione in esenzione dai diritti di confine di tonnellate 10.500 di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715-*b* 1).

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(805)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1933.

Percentuale di grano nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per uso alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 359, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1933, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 123, che stabilisce le percentuali di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente, dal 1° gennaio 1933, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 16 marzo 1933, la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione dei grani duri, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è stabilita, per tutto il territorio doganale del Regno, nella misura del 95 per cento della quantità complessiva dei grani duri macinata posteriormente al 15 marzo 1933.

Per la macinazione dei grani teneri, restano in vigore le percentuali obbligatorie di impiego del grano di produzione nazionale, stabilite dal decreto Ministeriale 22 dicembre 1932, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(806)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1933.

Provvedimenti a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di prodotti ortofrutticoli appoggiati ai Magazzini generali di Padova e al Centro ortofrutticolo di Milano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1930, n. 2691;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1931, n. 185;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Le disposizioni dei decreti Ministeriali 12 giugno 1930, n. 2691, e 21 luglio 1931, n. 185, sono estese ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli di origine nazionale appoggiati per la rispedizione ai « Magazzini generali » di Padova e al « Centro ortofrutticolo » di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(807)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Macuz Giuseppe di Giovanni e fu Stabile Caterina, nato a Staranzano il 14 giugno 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marcuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pojan Olimpia di Celeste, nata l'8 giugno 1895, moglie;
2. Macuz Lino di Giovanni, nato il 16 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8483)

N. 11419-261.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Macorin Antonio di Giuseppe e di Vittori Teresa, nato a Monfalcone il 20 giugno 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Macarini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rivetti Assunta di Antonio, nata il 17 febbraio 1893, moglie;
2. Macorin Iole di Antonio, nata il 24 maggio 1911, figlia;
3. Macorin Aldo di Antonio, nato il 20 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8484)

N. 11419-248.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gois Domenica ved. Lovrich fu Francesco, nata a Rovigno il 22 ottobre 1855 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Lauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lovrich Giovanni fu Matteo, nato il 17 marzo 1880, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8485)

N. 11419-247.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurentig Angelo fu Giacomo e di Pizzignach Teresa, nato a Monfalcone il 4 gennaio 1894 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Boz Maria di Francesco, nata il 28 marzo 1900, moglie;
2. Laurentig Nerina di Angelo, nata il 9 marzo 1920, figlia;
3. Laurentig Antonia di Angelo, nata il 9 aprile 1922, figlia;
4. Laurentig Maria di Angelo, nata il 23 marzo 1926, figlia;
5. Laurentig Carlo di Angelo, nato il 23 settembre 1928, figlio;
6. Laurentig Oscar di Angelo, nato il 7 marzo 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8486)

N. 11419-271.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencic Antonio fu Andrea e di Anna Gergolet, nato a Doberdò del Lago il 23 dicembre 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Visentin Bernarda di Biagio, nata il 19 agosto 1891, moglie;
2. Laurencic Bruno di Antonio, nato il 7 marzo 1930, figlio;
3. Laurencic Liliana di Antonio, nata il 24 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8487)

N. 11419-268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Legisa Vittoria di Antonio e di Carolina Tercion, nata a Medeazza il 22 ottobre 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Leghissa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Legisa Matilde fu Antonio, nata il 14 marzo 1914, figlia;
2. Legisa Daniela fu Antonio, nata il 2 maggio 1915, figlia;
3. Legisa Stanco di Legisa Vittoria, nata il 24 gennaio 1922, figlio;
4. Legisa Antonio di Legisa Vittoria, nata il 3 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8488)

N. 11419-269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lacovig Rodolfo fu Antonio e di Marusig Luigia, nato a Monfalcone il 14 dicembre 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinelli Rosa di Marco, nata il 30 settembre 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8489)

N. 11419-276.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kertel Antonio fu Francesco e fu Anna Fegic, nato ad Aidussina il 6 aprile 1864 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Chertelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8490)

N. 11419-262.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurcotich Lodovico fu Giovanni e di Carolina Tian, nato a Segna il 31 luglio 1870 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Giurco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Siglich Luigia fu Antonio, nata il 16 agosto 1877, moglie;
2. Iurcotich Maria di Lodovico, nata il 22 novembre 1899, figlia;
3. Iurcotich Palmira di Lodovico, nata l'8 aprile 1903, figlia;
4. Iurcotich Giovanni di Lodovico, nato il 19 novembre 1907, figlio;
5. Iurcotich Anita di Lodovico, nata il 25 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8491)

N. 11419-252.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Herracovig Luigia fu Carlo e fu Cosolo Maria, nata a Duino il 21 giugno 1866 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Erraco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8492)

N. 11419-275.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frandolic Stefano fu Giuseppe e fu Maria Pacor, nato a Iamiano il 13 dicembre 1859 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Frandoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Leghissa Apollonia fu Giuseppe, nata il 9 febbraio 1870, moglie;
2. Frandolic Amalia di Stefano, nata il 3 luglio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8493)

N. 11419-274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Mario fu Giovanni e di Elena Budinich, nato a Lussingrande l'8 agosto 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rerecich Maria di Marco, nata il 7 novembre 1892, moglie;
2. Bellanich Emma di Mario, nata il 10 giugno 1922, figlia;
3. Bellanich Mario di Mario, nato il 1° febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8494)

N. 11419-150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Skapin fu Matteo, nato a Tomadio il 21 aprile 1880 e residente a Tomadio, 60, è restituito nella forma italiana di « Scabini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Skapin nata Stok fu Giacomo, nata il 27 aprile 1883, moglie;
2. Miroslao di Filippo, nato il 6 ottobre 1906, figlio;
3. Albina di Filippo, nata il 24 gennaio 1910, figlia;
4. Milena di Filippo, nata il 19 settembre 1911, figlia;
5. Zita di Filippo, nata il 10 maggio 1913, figlia;
6. Filippo di Filippo, nato l'11 febbraio 1916, figlio;
7. Amalia di Filippo, nata l'8 luglio 1917, figlia;
8. Domenico di Filippo, nato il 3 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8495)

N. 11419-151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Skapin fu Giuseppe, nato a Tomadio il 10 aprile 1865 e residente ad Alber n. 27, è restituito nella forma italiana di « Scabini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marianna Skapin nata Bole fu Antonio, nata il 10 agosto 1864, moglie;
2. Francesco di Luigi, nato il 3 febbraio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8496)

N. 11419-152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Skapin di Luigi, nato a Tomadio il 21 aprile 1904 e residente ad Alber, 27, è restituito nella forma italiana di « Scabini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Rosalia Skapin nata Rudez di Giovanni, nata il 23 dicembre 1899, moglie;
2. Albina di Luigi, nata il 23 novembre 1922, figlia;
3. Giovanna di Luigi, nata il 28 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8497)

N. 11419-153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simeone Skrinjaz fu Matteo, nato a Poverio il 24 ottobre 1851 e residente a Croce n. 66, è restituito nella forma italiana di « Scrignari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Skrinjar nata Manfreda fu Andrea, nata il 6 dicembre 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8498)

N. 11419-154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Pipan fu Antonio vedova Slavec, nata a Tomadio il 16 maggio 1868 e residente a Tomadio n. 79, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente l'estrazione dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali delle vecchie serie 6ª, 7ª e 8ª creati in forza della legge 6 luglio 1921, n. 915, e del R. decreto 22 marzo 1923, n. 583.

Si notifica che il giorno 3 aprile 1933-XI, alle ore 9, in una sala al piano terreno del palazzo dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali delle *vecchie serie* 6ª, 7ª e 8ª, creati in forza della legge 6 luglio 1921, n. 915, e del R. decreto 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: Ciarrocca.

(809)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 57.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	—
Inghilterra (Sterlina)	68 25
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	379.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.747
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.65
Cecoslovacchia (Corona)	58.37
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.05
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.51
Olanda (Fiorino)	7.907
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.62
Svezia (Corona)	3.63
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.20
Id. 3,50 % (1902)	73.45
Id. 3 % lordo	54.90
Consolidato 5 %	84.125
Buoni novennali Scadenza 1934	100.775
Id. Id. Id 1940	101.875
Id. Id Id 1941	101.85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.125

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1933-XI (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . L.		5.939.273.856,77	+ 74.111
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . L.	1.233.621.424,42		— 69.857
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	157.877,12		+ 32
		1.233.779.301,54	— 69.825
Riserva totale . . L.		7.173.053.158,31	+ 4.286
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . »		327.977.899,75	+ 9.377
Portafoglio su piazze italiane . . . »		4.970.874.764,86	— 21.143
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		4.520.932,39	+ 486
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	531.084.597,75		+ 46.301
Anticipazioni { su sete e bozzoli . . »	254.939,90		—
		531.339.537,65	+ 46.301
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.361.848.998,17	+ 795
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	5.731.738,31		— 3.912
altri . . . »	47.924.217,55		+ 1.596
		53.655.955,86	— 2.316
Azionisti a saldo azioni . . . »		200.000.000 —	+ —
Immobili per gli uffici . . . »		169.378.054,51	157
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sezione Smobilizzi industriali . . . »		1.890.182.186,71	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . »	106.723.350,98		—
Impiego fondo pensioni . . . »	235.089.551,34		—
Debitori diversi . . . »	388.552.561,01		+ 172.546
		792.850.463,33	+ 172.546
Spese . . . L.		21.448.275,22	+ 998
L.		19.269.928.331,76	
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		27.234.034.807,33	— 205.956
L.		46.503.963.139,09	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		396.331.281,98	— 1.153
TOTALE GENERALE . . . L.		46.900.294.421,07	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

Il governatore: AZZOLINI.

(13208)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

febbraio 1933 (XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1933-XI (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	13.188.155.300 —	— 162.553
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	319.933.268,94	+ 40.568
Depositi in conto corrente	»	1.575.680.670 —	+ 169.081
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	15.383.769.238,94	+ 47.096
Capitale	L.	500.000.000	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	939.334.135,43	— 11.548
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.372.169.702,16	+ 174.736
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno conto corrente	»	76.091.236,48	+ 214
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L. 110.550.313,52			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi » 582.223.988,97			— 513
		738.774.302,49	— 513
Rendite del corrente esercizio	L.	74.474.649,48	+ 1.502
Utili netti dell'esercizio precedente	»	52.815.066,78	—
	L.	19.269.928.331,76	
Depositanti	»	27.234.034.807,33	— 205.956
	L.	46.503.963.139,09	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	396.331.281,98	— 1.153
TOTALE GENERALE	L.	46.900.294.421,07	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 46.63 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 45.04 %.

Ragioneria generale: Il capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Domanda di svincolo della cauzione di patente di vettore di emigranti costituita dalla « Compania Trasatlantica » di Barcellona e determinazione Ministeriale.

COMPANIA TRASATLANTICA
BARCELLONA

On. Ministero degli Affari Esteri
Direzione-generale del lavoro italiano all'estero
Roma.

Il sottoscritto Juan Ferrer y Puig nella sua qualità di subadministrador della Compania Trasatlantica, de Barcelona, si permette inoltrare a sensi degli articoli 211 e 212 del testo unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, la presente domanda intesa ad ottenere lo svincolo della cauzione di patente di vettore essendo cessata alla Compania Trasatlantica la qualità di vettrice fin dal 31 dicembre 1929 da quando non le venne più concessa la rinnovazione della patente in parola.

Detta cauzione rappresentata in titoli di Stato per il valore nominale di L. 220.000 è stata effettuata, come da polizza n. 5131 in data 23 novembre 1901, presso l'Intendenza di finanza di Napoli, con ricevuta n. 5136 della Sezione di Regia tesoreria di Napoli in data 9 novembre 1901, con n. 141-901 di posizione.

Fiducioso di tanto ottenere con devota osservanza e distinta considerazione.

Barcellona, 23 giugno 1932.

Compania Trasatlantica,
al subadministrador:
JUAN FERRER Y PUIG.

Don Miguel Marli y Beya abogado notario del illustre Colegio del Territorio de la Audiencia de Barcelona, con residencia en la Capital.

Certifico: que la firma que antecede y dice: « Juan Ferrer y Puig » y su rubrica son legitimas del senor firmante Don Juan Ferrer y Puig por tenerlas versadas y conocidas, cuyo senor ejerce el cargo de sub administrador de la Compania Trasatlantica.

Y para que conste libro al presente certificado que signo, firmo y rubrico en Barcelona, a veintisiete de junio de mil novecientos treinta y dos.

Miguel Marli Beya.

Visto; in questo R. Consolato generale per la legalizzazione della premessa firma del signor Miguel Marli Beya, notaio del Collegio notarile di questa città.

Barcellona, 27 giugno 1932.

Il R. Console generale: FALDELLA.

Il Ministero degli Affari Esteri attesta l'autenticità della firma del signor Faldella.

Roma, 8 agosto 1932 - Anno X

D'ordine del Ministro: MORONE.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri in data 17 settembre 1901, con il quale fu fissato l'ammontare della cauzione da prestarsi dalla « Compania Trasatlantica » di Barcellona (L. 220.000 di capitale nominale) e le modalità del versamento da eseguirsi presso la Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri in data 15 dicembre 1901, con il quale la cauzione di cui sopra fu riconosciuta regolarmente costituita mediante il deposito della somma di lire 220.000 di capitale nominale fatto direttamente alla Cassa depositi e prestiti dalla « Compania Trasatlantica » di Barcellona in data 9 novembre 1901;

Visto l'istanza in data 23 giugno 1932 con la quale la « Compania Trasatlantica » di Barcellona ha chiesto lo svincolo e la restituzione della cauzione su menzionata;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo dell'emigrazione approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Considerato che la « Compania Trasatlantica » di Barcellona ha cessato dalla qualità di vettore di emigranti il 31 dicembre 1929;

Determina:

Art. 1.

La « Compania Trasatlantica » di Barcellona ha perduto dal 31 dicembre 1929 la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sulla emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 220.000 di capitale nominale, versata nell'anno 1901, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato e dagli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge e senza responsabilità del Ministero degli affari esteri, alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della « Compania Trasatlantica » di Barcellona, salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi, che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della « Compania Trasatlantica » di Barcellona, sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul Bollettino del Ministero degli affari esteri, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Livorno e Trieste.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(801)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso bandito per 12 posti di aiutante aggiunto negli Archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto 15 dicembre 1932 col quale venne indetto un concorso interno per esame per 12 posti di aiutante aggiunto (gruppo *C*, grado 13°) negli Archivi di Stato, e vennero fissati gli esami scritti per i giorni 9, 10 e 11 marzo 1933;

Ritenuta la necessità di prorogare il diario degli esami scritti medesimi;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso in parola sono rinviate ai giorni 20, 21 e 22 marzo 1933.

Roma, addì 2 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(810)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.